

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 17

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).

(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 1/2007](#))

1. All'articolo 2 della [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1](#) (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: "e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria";
 - b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b).

4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.